





LA P.I. - STRUMENTO COMPETITIVO A SOSTEGNO DELLE PMI SICILIANE

CORSO BASE SULLE VARIE FORME DI TUTELA DELLA PROPRIETA' INTELLETTUALE

Palermo, 2-3 Dicembre 2013

- **PREMESSA**
- INTRODUZIONE
- LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE
- IL CODICE DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE
 - LA LEGGE SUL DIRITTO D'AUTORE
 - IL MARCHIO
 - IL BREVETTO PER INVENZIONE
- IL BREVETTO PER MODELLO DI UTILITÀ
- IL BREVETTO PER LE NUOVE VARIETÀ VEGETALI
 - IL DISEGNO E MODELLO INDUSTRIALE
- LE TOPOGRAFIE DEI PRODOTTI A SEMICONDUTTORI
 - LE INFORMAZIONI RISERVATE
 - DIRITTO D'AUTORE
 - CONTRAFFAZIONE

Ing. Marco Calì

Parole di linguaggio comune che riguardano la Proprietà Intellettuale sono:

brevetto

licenze

tecnologie

copyright

opera di design

marchio

investimenti

commercializzare software

ricerca

vendere

beni immateriali

acquistare

diseani e modelli

segreto industriale

innovazione

banche dati

nuove varietà vegetali

distribuire applicazioni

sviluppo

contratti

S.I.A.E.

produrre


Ing. Marco Calì



Ing. Marco Calì
www.brevetti.sicilia.it

La P.I. rappresenta l'intersezione tra gli aspetti:

legali, tecnici e commerciali



Ordiniamo le parole incontrate ed affermiamo che la PROPRIETA' INTELLETTUALE è schematizzabile:

PROPRIETA' brevatto disegni e modelli segreto industriale INDUSTRIALE marchio nuove varietà vegetali

DIRITTO software opera di design copyright

D'AUTORE S.I.A.E. banche dati

LEGALI leggi licenze contratti investimenti beni immateriali

TECNICI innovazione ricerca sviluppo tecnologie applicazioni

COMMERCIALI produrre distribuire commercializzare vendere acquistare

Abbiamo quindi il coinvolgimento di grandi settori:

INDUSTRIA CREATIVITA'

LEGALE

TECNICO COMMERCIALE

Ing. Marco Calì



INTRODUZIONE 1/3

Brevetti, marchi, design, diritto d'autore e le altre forme di privativa di proprietà intellettuale sono espressione di

innovazione e strumento spesso necessario per il trasferimento di nuove tecnologie e conoscenze.

Sia per le imprese, che per i centri di ricerca i diritti di

proprietà intellettuale possono costituire un

importante strumento di marketing, in quanto possono migliorare la percezione e l'apprezzamento dei risultati della ricerca sia industriale che accademica, oltre che per i prodotti o servizi in cui detti risultati vengono incorporati.

Ing. Marco Calì

OECD Multilingual Summaries: Supporting Investment in Knowledge Capital, Growth and Innovation Summary in Italian

L'innovazione è fondamentale per il successo dell'economia.

In molti Paesi dell'OCSE, gli investimenti delle imprese nel capitale basato sulla conoscenza (KBC) sono per numerosi anni aumentati più rapidamente rispetto agli investimenti nel capitale fisico.

Gli investimenti delle imprese nel KBC contribuiscono a stimolare la crescita e la produttività. Studi condotti per l'Unione europea e gli Stati Uniti mostrano che gli investimenti delle imprese nel KBC contribuiscono alla crescita media della produttività del lavoro per una quota percentuale dal 20 al 34%.

Ing. Marco Calì

INTRODUZIONE 2/3

Generalmente, la tutela dalla proprietà intellettuale migliora l'immagine dei prodotti ed i consumatori tra prodotti simili preferiscono quello con un marchio registrato o quello contenente uno o più brevetti, perché segno di un elevato grado di innovazione e di attenzione per la ricerca e protezione di soluzioni nuove.

Gli intellectual property rights in particolare per le imprese costituiscono importanti beni immateriali

iscrivibili in bilancio. In quanto diritti di esclusiva per l'uso di innovazioni possono generare entrate, sia mediante un impiego diretto da parte del titolare, sia per un uso indiretto, tramite la stipula di contratti di licenza, vendite o ipoteca.

Ing. Marco Calì

Convegno sul tema giovedì 28 novembre 2013 presso l'auditorium Veneto Banca a Montebelluna

Quelle stesse imprese, che in passato hanno investito il loro capitale soprattutto in assets materiali (macchine, capannoni, prodotti), riservano ora una crescente attenzione all'investimento in "beni immateriali" – ha spiegato il Presidente di Unindustria Treviso, Alessandro Vardanega -. Tra questi proporrò di considerare anche il valore del capitale umano perché, alle regole attuali, un macchinario fa parte dell'attivo patrimoniale mentre assumere un Premio Nobel è un costo. Credo si debba superare questa situazione ma al lavoro teorico per definire nuovi modelli di valutazione si deve affiancare un nuovo quadro giuridico internazionale per inserire tali indici tra le norme contabili che definiscono il patrimonio di un'azienda. E' un lavoro complesso ma necessario a prendere atto, anche formalmente, che l'economia, e il mondo, sono cambiati".

INTRODUZIONE 3/3

Le tutele di natura industriale in Italia Vengono Concesse dal Ministero dello Sviluppo Economico attraverso la Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

Ing. Marco Calì

Fritz Machlup (1902 – 1983), economista austriaco. Famosa citazioni di Fritz Machlup:

Se non avessimo un sistema brevettuale, sarebbe irresponsabile raccomandare di istituirne uno. Visto che già lo abbiamo da tanto tempo, sarebbe irresponsabile raccomandarne l'abolizione.

(da "An Economic Review of the Patent System", U.S. Senate, Subcommittee on Patents, Trademarks and Copyrights, Study No. 15, pp. 79-80, 1958)

<u>Crea valore dalla tua attività: se non avessimo</u> strumenti di tutela esistenti in tutti i paesi del mondo, potremmo pensare di crearne di altri più vicini alle nostre esigenze.

<u>Visto che già li abbiamo</u> ereditati <u>da tanto tempo</u>, <u>sarebbe da irresponsabili</u> non usarli.

Possiamo sicuramente contribuire a modificarli.

Ing. Marco Calì

LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE 1/2

Con l'espressione Proprietà Intellettuale si indicano tutti i beni materiali ed immateriali che riguardano l'attività intellettiva dell'uomo e coinvolge aspetti tecnici, giuridici ed economici. Le varie forme di tutela che si possono attuare su questi beni vengono generalmente individuate con il termine diritti connessi alla Proprietà Intellettuale.

L'espressione ha iniziato a diffondersi sempre di più a partire dagli anni '80 e dopo gli accordi di TRIPs Marrakech del 1994 attuatisi all'interno del WTO, dove si sono stabiliti i requisiti fondamentali che le leggi di tutti i paesi aderenti devono indicare per tutelare i brevetti, i marchi, le opere d'autore, le indicazioni geografiche, il disegno industriale e tutte le altre attività "creative" dell'uomo, il termine Proprietà Intellettuale è ormai univocamente utilizzato.

Ing. Marco Calì

LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE 2/2

In Italia, così come in altri paesi, si è mantenuta una separazione anche sul piano legislativo di questi diritti: proprietà industriale e diritto d'autore.

La Proprietà Industriale è legiferata dal **D. Lgs.** 30/2005 e dalle successive modifiche allo stesso.

Il Diritto d'Autore è legiferato dalla L. 633/41 ed anche in questo caso dalle successive modifiche.

Ing. Marco Calì

IL CODICE DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE 1/3

Il D. Lgs. n. 30 del 10/02/2005 noto con l'acronimo di CPI (Codice della Proprietà Industriale), ha introdotto nel sistema italiano una regolamentazione organica alla acquisizione, tutela, attuazione e difesa dei diritti di proprietà intellettuale, riordinando ed accorpando tutte le leggi, i regolamenti ed i provvedimenti esistenti fino a quella data.

Il testo unico sulla proprietà industriale incorpora un'intensa attività di semplificazione burocratica e una sintesi organizzata delle disposizioni preesistenti, ma introduce anche molti elementi di novità nelle procedure, nella gestione amministrativa e nella tutela giurisdizionale dei diritti di proprietà industriale. Con le successive modifiche, come ad esempio l'introduzione dell'esame tecnico alle domande di brevetto o le opposizioni alle nuove richieste di marchi, si mantengono vive ed attuali le esigenze di continua innovazione dell'ambito di tutela.

Ing. Marco Calì

IL CODICE DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE 2/3

Basta soffermarsi sui primi due dei 246 articoli del CPI per capire la vastità di aspetti che racchiude.

Il primo articolo infatti afferma che ai fini del CPI, l'espressione proprietà industriale comprende Marchi ed altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori, informazioni aziendali riservate e nuove varietà vegetali.

Il secondo articolo precisa che i diritti di proprietà industriale si acquistano mediante brevettazione, mediante registrazione o negli altri modi previsti dallo stesso codice. La brevettazione e la registrazione danno luogo ai titoli di proprietà industriale.

Ing. Marco Calì

IL CODICE DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE 3/3

Sono oggetto di **brevettazione** le invenzioni, i modelli di utilità, le nuove varietà vegetali.

Sono oggetto di **registrazione** i marchi, i disegni e modelli, le topografie dei prodotti a seminconduttori.

Al comma quattro si afferma che sono protetti, ricorrendone i presupposti di legge, i segni distintivi diversi dal marchio registrato, le informazioni aziendali riservate, le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine.

LA LEGGE SUL DIRITTO D'AUTORE 1/3

La legge 633 del 22/04/1941 nota come Legge sul Diritto D'Autore, legifera la tutela delle opere definite dell'ingegno che siano di carattere creativo indipendentemente dall'ambito di applicazione. Anche in questo caso gli aspetti tutelabili sono tanti.

L'art. 2 della sopracitata Legge infatti afferma che sono comprese nella protezione:

- 1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale;
- 2) le **opere e le composizioni musicali**, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale;

Ing. Marco Calì

LA LEGGE SUL DIRITTO D'AUTORE 2/3

- 3) le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti;
- 4) le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia;
- 5) i disegni e le opere dell'architettura;
- 6) le **opere dell'arte cinematografica**, muta o sonora, sempreché non si tratti di semplice documentazione protetta ai sensi delle norme del Capo V del Titolo II;
- 7) le **Opere fotografiche** e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del Capo V del Titolo II;

LA LEGGE SUL DIRITTO D'AUTORE 3/3

- 8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso.
- 9) le banche di dati di cui al secondo comma dell'articolo 1, intese come raccolte di opere, dati o altri <u>elementi</u> indipendenti <u>sistematicamente o metodicamente disposti</u> ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto.
- 10) Le **opere del disegno industriale** che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico.

le banche di dati di cui al secondo comma dell'articolo 1,

... Sono altresì protetti ... (omissis) ... le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore

intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo.

Ad esempio per la dottrina e la giurisprudenza questa forma di tutela si applica alle pagine web.

Infatti i siti raccolgono e presentano al pubblico una pluralità di informazioni (testi, immagini, suoni) che sono poi disposti in forma metodica o sistematica (in una pagina o in pagine diverse) ed accessibili individualmente.

IL MARCHIO 1/3

Il marchio è un "segno" che fornisce l'informazione per distinguere i prodotti realizzati o i servizi forniti da un'impresa rispetto a quelli analoghi delle altre aziende.

Il marchio è uno strumento tecnico, giuridico ma prevalentemente commerciale ad uso di individui ed aziende, che consente loro di ottenere l'esclusività relativamente alla classe di prodotti o servizi per i quali è stata richiesta la tutela.

Il marchio spesso permette di ottenere una posizione unica in riferimento a un determinato mercato.

Ing. Marco Calì

IL MARCHIO 2/3

Il marchio con valore in Italia viene concesso dalla Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi – UIBM, oppure da un Ufficio Regionale che fa capo ad un gruppo di Stati (ad esempio l'Ufficio per Armonizzazione del Mercato Interno – UAMI).

Il marchio è oggetto di **Pubblicazione** sul Bollettino Ufficiale.

Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese.

Ing. Marco Calì

Una volta registrato il proprio marchio, è necessario vigilare che nessuno lo usi o lo imiti per prodotti/servizi identici o simili senza autorizzazione. Per contrastare eventuali imitazioni o contraffazioni, la prima forma di tutela è il ricorso alla **procedura di opposizione** nei confronti della registrazione di un marchio identico o simile da parte di altri soggetti.

La procedura è stata attivata dal luglio 2011, a seguito della pubblicazione del Decreto Ministeriale 11 maggio 2011 e della Circolare esplicativa n. 582.

In base ad essa, per quello che riguarda le domande di marchio nazionali depositate in Italia, i titolari di diritti anteriori in conflitto con terzi depositari di un brand analogo possono opporsi alla nuova registrazione agendo in via amministrativa.

Questo sistema rappresenta una valida ed efficace alternativa al procedimento giudiziale ordinario, con costi e tempi nettamente inferiori. E' sempre possibile richiedere la nullità di un marchio attraverso il citato procedimento giudiziario.

IL MARCHIO 3/3

Nel linguaggio tecnico la registrazione di un marchio è cosa ben diversa dalla registrazione di una impresa e/o della ragione sociale.

Tale registrazione può essere fondamentalmente come tipo denominativo o come tipo figurativo ed a sua volte come marchio individuale se appartiene ad un privato o ad una singola impresa oppure come marchio collettivo se richiesto da consorzi, associazioni o cooperative che si impegnano a rispettare quanto stabilito nel loro regolamento d'uso.

Tali requisiti, ormai stringenti per l'ottenimento della registrazione, vengono valutati dall'analisi di ciò che è stato già registrato da altri.

Ing. Marco Calì

IL BREVETTO PER INVENZIONE 1/3

- 1. Possono costituire oggetto di brevetto per invenzione le invenzioni NUOVE che implicano un'attività inventiva e sono atte ad avere un'applicazione industriale.
- 2. Non sono considerate come invenzioni ai sensi del comma1 in particolare:
- a) le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici;
- b) i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciale ed i programmi di elaboratore;
- c) le presentazioni di informazioni.

Ing. Marco Calì

IL BREVETTO PER INVENZIONE 2/3

- 3. Le disposizioni del comma 2 escludono la brevettabilità di ciò che in esse è nominato solo nella misura in cui la domanda di brevetto o il brevetto concerna scoperte, teorie, piani, principi, metodi, programmi e presentazioni di informazioni considerati in quanto tali.
- 4. Non sono considerati come invenzioni ai sensi del comma 1 i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale.

Questa disposizione non si applica ai prodotti, in particolare alle sostanze o alle miscele di sostanze, per l'attuazione di uno dei metodi nominati;

IL BREVETTO PER INVENZIONE 3/3

5. Non possono costituire oggetto di brevetto le razze animali ed i procedimenti essenzial- mente biologici per l'ottenimento delle stesse. Questa disposizione non si applica ai procedimenti microbiologici ed ai prodotti ottenuti mediante questi procedimenti.

Nel linguaggio tecnico dei brevetti, un'invenzione è generalmente definita come una soluzione nuova ed inventiva ad un problema tecnico.

Tale invenzione può avere come oggetto un

esistente.

dispositivo, un prodotto, un metodo od un procedimento che risulti completamente nuovo o può anche risultare semplicemente come un miglioramento di un dato prodotto o procedimento già

Ing. Marco Calì

IL BREVETTO PER MODELLO DI UTILITÀ 1/2

Possono costituire oggetto di brevetto per modello di utilità i nuovi modelli atti a CONFERITE PARTICOLARE efficacia o comodità di applicazione o di impiego a macchine, o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti di uso in genere, quali i nuovi modelli consistenti in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti.

Il brevetto per le macchine nel loro complesso non comprende la protezione delle singole parti.

Ing. Marco Calì

IL BREVETTO PER MODELLO DI UTILITÀ 2/2

Gli effetti del brevetto per modello di utilità si estendono ai modelli che conseguono pari utilità, purché utilizzino lo stesso concetto innovativo.

Il modello di utilità è considerato come una invenzione che nasce dal voler migliorare l'usabilità di un prodotto.

Si dice spesso che si ha invenzione quando si realizza un prodotto nuovo mentre si ha modello di utilità quando si migliora un prodotto già esistente.

Ing. Marco Calì

IL BREVETTO PER LE NUOVE VARIETÀ VEGETALI 1/3

Anche per la protezione delle varietà vegetali si ricorre a strumenti legali diversi, disciplinati da norme che negli ultimi anni sono state semplificate. Il settore dell'agricoltura e delle foreste ha quindi i propri strumenti per tutelare i propri trovati e gli uffici preposti sanno quanto sia importante economicamente riuscire ad avere una tutela in questo settore.

IL BREVETTO PER LE NUOVE VARIETÀ VEGETALI 2/3

Può costituire oggetto del diritto su una nuova varietà vegetale un insieme vegetale di un taxon botanico del grado piu' basso conosciuto che, conformandosi integralmente o meno alle condizioni previste per il conferimento del diritto di costitutore può essere:

- a) definito in base ai caratteri risultanti da un certo genotipo o da una certa combinazione di genotipi;
- b) distinto da ogni altro insieme vegetale in base all'espressione di almeno uno dei suddetti caratteri;
- c) considerato come un'entità rispetto alla sua idoneità a essere riprodotto in modo conforme.

Ing. Marco Calì

IL BREVETTO PER LE NUOVE VARIETÀ VEGETALI 3/3

Certi che alcuni termini possono risultare complessi, si precisa che per taxon si intende un raggruppamento di organismi reali, distinguibili sia dal punto di vista morfologico che genetico da altri e riconoscibili come unità sistematica, quest'ultima a sua volta può essere posizionata all'interno della struttura gerarchica della classificazione scientifica già nota o costituirne una nuova.

IL DISEGNO E MODELLO INDUSTRIALE 1/3

Il disegno (inteso come bidimensionale) o il modello (inteso come tridimensionale) é strumento che tutela gli aspetti estetici e visivi di un prodotto e non quelli tecnici o funzionali.

Il disegno o modello si usa per molti prodotti dell'industria, della moda e dell'artigianato.

Quando si parla di carattere bidimensionale si intendono le decorazioni, le forme, le linee o i colori di un prodotto; quando si parla di carattere tridimensionale si intende la forma di un prodotto.

Ing. Marco Calì

IL DISEGNO E MODELLO INDUSTRIALE 2/3

Possono costituire oggetto di registrazione come disegni e modelli l'aspetto dell'intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale ovvero dei materiali del prodotto stesso ovvero del suo ornamento, a condizione che siano nuovi ed abbiano carattere individuale.

Nel linguaggio tecnico la registrazione di un disegno e modello di un prodotto è cosa ben diversa dalla registrazione di un marchio.

Ing. Marco Calì

IL DISEGNO E MODELLO INDUSTRIALE 3/3

Per prodotto si intende qualsiasi oggetto dell'industria o dell'artigianato, compresi tra l'altro le singole parti che devono essere assemblate per realizzare il prodotto complesso, anche gli imballaggi, i simboli grafici ed i caratteri tipografici.

Per prodotto complesso si intende un prodotto formato da più elementi che possono essere eventualmente sostituiti, che permettono cioè lo smontaggio ed il montaggio del prodotto.

Ing. Marco Calì

LE TOPOGRAFIE DEI PRODOTTI A SEMICONDUTTORI 1/3

Si intende per prodotto a semiconduttori ogni prodotto finito o intermedio:

- a) consistente in un insieme di materiali che comprende uno strato di materiale semiconduttore;
- b) che contiene uno o più strati composti di materiale conduttore, isolante o semiconduttore, disposti secondo uno schema tridimensionale prestabilito;
- c) destinato a svolgere, esclusivamente o insieme ad altre funzioni, una funzione elettronica.

Ing. Marco Calì

LE TOPOGRAFIE DEI PRODOTTI A SEMICONDUTTORI 2/3

La topografia di un prodotto a semiconduttori é una serie di disegni correlati, comunque fissati o codificati:

- a) rappresentanti lo schema tridimensionale degli strati di cui si compone un prodotto a semiconduttori;
- b) nella qual serie ciascuna immagine riproduce in tutto o in parte una superficie del prodotto a semiconduttori in uno stadio qualsiasi della sua fabbricazione.

Ing. Marco Calì

LE TOPOGRAFIE DEI PRODOTTI A SEMICONDUTTORI 3/3

Possono costituire oggetto di diritti esclusivi le topografie risultanti dallo sforzo intellettuale creativo del loro autore che non siano comuni o familiari nell'ambito dell'industria dei prodotti a semiconduttori.

Possono costituire oggetto di diritti esclusivi anche le topografie risultanti dalla combinazione di elementi comuni o familiari, purché nell'insieme soddisfino ai requisiti sopra esposti.

Ing. Marco Calì

LE INFORMAZIONI RISERVATE 1/3

Costituiscono oggetto di tutela le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni:

- a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore;
- b) abbiano valore economico in quanto segrete;
- c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.

Ing. Marco Calì

LE INFORMAZIONI RISERVATE 2/3

Il CPI precisa i limiti entro i quali le informazioni aziendali possono rientrare nell'ambito della tutela della proprietà industriale.

Costituiscono altresì oggetto di protezione i dati relativi a prove o altri dati segreti, la cui elaborazione comporti un considerevole impegno ed alla cui presentazione sia subordinata l'autorizzazione dell'immissione in commercio di prodotti chimici, farmaceutici o agricoli implicanti l'uso di nuove sostanze chimiche

Ing. Marco Calì

LE INFORMAZIONI RISERVATE 3/3

Si potrebbe affermare, come già fatto da altri autori, che la definizione di informazioni aziendali riservate, spesso note come informazioni segrete, coincide nella sostanza con la nozione generalmente del know how e può riguardare dati di qualsiasi genere (ad esempio grafici, modelli, dati elaborati, dati finanziari, sistemi di organizzazione aziendale e commerciale). Si precisa che le singole informazioni possono essere di pubblico dominio, ma una loro speciale combinazione con conoscenze pratiche derivanti da conoscenze particolari, esperienze, prove o studi può implicare per il possessore un significativo vantaggio competitivo. In altri termini, possono rappresentare informazioni che hanno un valore economico, in quanto necessarie affinché si ottimizzino processi di acquisizione, di produzione, o di distribuzione, si riducano i costi o si aumenti la qualità dei propri beni o servizi.

Ing. Marco Calì

DIRITTO D'AUTORE 1/2

Come introdotto nel paragrafo sulla legge 633/41 sul Diritto d'autore le forme espressive tutelabili sono veramente tante e riguardano in sintesi tutto ciò che è espressione dell'opera dell'ingegno.

Le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, le opere e le composizioni musicali, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali, le opere coreografiche e pantomimiche, le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, la scenografia, i disegni e le opere dell'architettura, le opere dell'arte cinematografica, le opere fotografiche, i programmi per elaboratore, le banche di dati, le opere del disegno industriale se rappresentano carattere creativo e valore artistico ottengono il riconoscimento di opera tutelata mediante diritto d'autore.

Ing. Marco Calì

DIRITTO D'AUTORE 2/2

E' noto a tutti che questa forma di tutela va ben oltre la vita dell'autore e gli stessi eredi possono beneficiare dei vantaggi economici che scaturiscono dallo sfruttamento delle opere.

In questo diritto rientrano spesso prodotti industriali del design che quindi beneficiano di una duplice tutela, visto che esiste come già detto quella del disegno e modello industriale.

Emerge infine dalla presenza della tutela per i programmi per elaboratore e delle banche dati che anche questa legge è in continuo aggiornamento per soddisfare le varie esigenze che il mondo odierno richiede.

Ing. Marco Calì

CONTRAFFAZIONE 1/4

Evitare la contraffazione è cosa possibile, infatti come si legge chiaramente nel sito della Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione – UIBM, strumenti certamente utili sono la corretta informazione del valore della Proprietà Industriale e la salvaguardia dei diritti ad essa connessi.

Si precisa inoltre che la contraffazione si verifica quando segni distintivi o marchi già registrati ed attribuiti a determinati prodotti vengono apposti da soggetti terzi e non autorizzati su prodotti nuovi, o soltanto similari, o anche diversi da quelli legittimamente commercializzati dal titolare del marchio in questione.

La contraffazione inoltre si verifica anche quando il consumatore viene tratto in inganno sulla reale provenienza dei prodotti.

Ing. Marco Calì

CONTRAFFAZIONE 2/4

Il Regolamento (CE) n. 1383/2003 del consiglio del 22 luglio 2003 (relativo all'intervento dell'autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale e alle misure da adottare nei confronti di merci che violano tali diritti) ci fornisce una ulteriore definizione di merci che si ritengono contraffatte:

le merci, compreso il loro imballaggio, qualsiasi segno distintivo (compresi logo, etichetta, autoadesivo, opuscolo, foglietto illustrativo o documento di garanzia in cui figuri tale segno), anche presentato separatamente, su cui sia stato apposto senza autorizzazione un marchio di fabbrica o di commercio identico a quello validamente registrato per gli stessi tipi di merci, o che non possa essere distinto nei suoi aspetti essenziali da tale marchio di fabbrica o di commercio e che pertanto violi i diritti del titolare del marchio in questione.

Ing. Marco Calì

CONTRAFFAZIONE 3/4

Da quanto sopra detto emerge chiaramente cosa si intende per contraffazione e cosa quindi non si è autorizzati a fare eppure come riportato nell'ultima relazione del Censis dal titolo "L'impatto della contraffazione sul sistema-Paese dimensioni, caratteristiche e approfondimenti" il fatturato del mercato interno della contraffazione si stima che sia di 6 miliardi e 900 milioni di euro.

I settori più colpiti sono quelli dell'abbigliamento e degli accessori (quasi 2,5 miliardi di euro), il comparto Cd, Dvd e software (più di 1,8 miliardi di euro) e quello dei prodotti alimentari (quasi 1,1 miliardi di euro).

Ing. Marco Calì

CONTRAFFAZIONE 4/4

La contraffazione di un brevetto e quella di un design sono anch'esse da tenere sott'occhio anche se, con riferimento al brevetto, non è sufficiente, come spesso si sente dire, cambiare qualcosa per aggirarlo o, con riferimento al design, modificare poco i disegni, se questi offrono la stessa impressione visiva.

Va da sé che per evitare di subire la contraffazione bisogna utilizzare tutti gli strumenti noti per tutelarsi, ciò permette di azionare quelle procedure esistenti per la salvaguardia dei diritti.

Ing. Marco Calì

SCHEMA OPPORTUNITA':

- Lavorare in regime di esclusiva:
 nella realizzazione, nella distribuzione e nella vendita;
- Concessione di licenze: limitate nel tempo e nello spazio;
- Cessione del diritto acquisito (brevetto, marchio, design);
- Difesa da eventuali contraffattori;
- Strumento per ottenimento di commesse e finanziamenti;
- Aumento di prestigio;
- Condizione di maggior favore nel trasferimento di tecnologie;
- Conquista di una posizione dominante;
- Stimolo nell'attività di ricerca e sviluppo;

Ing. Marco Calì

PRIMA OPPORTUNITA':

- Lavorare in regime di esclusiva:
 nella realizzazione, nella distribuzione e nella vendita;
- a) Analizzare i mercati che possiamo raggiungere
- b) Conoscere le dimensioni dell'azienda e le risorse disponibili
- c) Valutare l'efficacia della protezione brevettuale
- d) Scegliere i prezzi praticabili
- e) Assicurarsi delle leggi nei vari paesi

Ing. Marco Calì

SECONDA OPPORTUNITA':

- Concessione di licenze:
 limitate nel tempo e nello spazio;
- a) Ricerca dei licenziatari
- b) Contratti ed accordi di non divulgazione
- c) Licenze
- d) Richieste di compensi fissi e/o royalties
- e) Licenze su diritti esclusivi del licenziatario

Ing. Marco Calì

TERZA OPPORTUNITA':

- Cessione del diritto acquisito (brevetto, marchio, design);
- a) Eventualità spesso praticata dall'inventore privato
- b) Caso opposto l'acquisto
- c) Negoziate con calma, mai a scatola chiusa
- d) Inserite clausole di tutela
- e) Cercate di rimanere agganciati al vostro diritto titolato

Ing. Marco Calì

QUARTA OPPORTUNITA':

- Difesa da eventuali contraffattori;
- a) Verificate l'azionamento dei diritti esistenti
- b) Controllate sempre i vostri mercati
- c) Diffidate i potenziali contraffattori
- d) Create uno schermo ai vostri diritti esistenti
- e) Indicate gli estremi della tutela

Ing. Marco Calì

QUINTA OPPORTUNITA':

- Strumento per ottenimento di commesse e finanziamenti;
- a) Informa sulla Ricerca e Sviluppo
- b) Obiettivo standard nazionale
- c) Titolo in gare e bandi pubblici
- d) Contrattazione privata
- e) Pegno per finanziamenti

Ing. Marco Calì

SESTA OPPORTUNITA':

- Aumento di prestigio;
- a) Immagine di propensione verso posizioni avanzate
- b) Marketing internazionale
- c) Accresce la visibilità
- d) Acquisizione di conoscenze
- e) Valorizzazione dell'azienda

Ing. Marco Calì

SETTIMA OPPORTUNITA':

- Condizione di maggior favore nel trasferimento di tecnologie;
- a) Favorisce il trasferimento di know-how
- b) Possibilità di stipulare contratti di maggiore durata
- c) Maggiore ammontare delle royalties
- d) Maggiore affidamento alla protezione
- e) Più sicuro controllo dell'area geografica

Ing. Marco Calì

OTTAVA OPPORTUNITA':

- Conquista di una posizione dominante;
- a) Nutrito portafoglio
- b) Costituzione e mantenimento
- c) I beni immateriali superano quelli materiali
- d) La fusione non è una addizione
- e) Quotazione in borsa

Ing. Marco Calì

NONA OPPORTUNITA':

- Stimolo nell'attività di ricerca e sviluppo;
- a) Punteggio accademico
- b) Gratificazione per l'inventore
- c) Indicatori dell'innovazione
- d) Conoscenze acquisite dalle banche dati
- e) Riconoscimento degli stakeholder

Ing. Marco Calì

CONSIGLI UTILI PER LA P.I.

- ESSENDO LA MATERIA FORTEMENTE SPECIALISTICA:
- Consultate gli esperti o chi ha esperienze nel settore vi consiglieranno subito sulle scelte da fare, sui tempi e sui costi.
- Visitate i siti internet di settore come: il sito www.uibm.gov.it oppure il portale www.brevetti.sicilia.it
- In alcuni casi non esistono benefici economici del fai da te, in altri casi questi svaniscono rapidamente quando si presentano problemi.
- ANALIZZATE ATTENTAMENTE LA VOSTRA ATTIVITÀ:
- Decidete cosa ha particolare valore (se il metodo, il procedimento, oppure il prodotto, l'informazione, il segreto, ...)
- Decidete quanto siete disposti ad investire e rischiare (tempo, ...)
- Decidete come e quando tutelarvi (registrazione/deposito, segreto aziendale, ...)
- Decidete in quali mercati tutelarvi

Ing. Marco Calì

... ALTRI CONSIGLI UTILI PER LA P.I.

- Nella progettazione e produzione:
- Fate prodotti o servizi in modo da minimizzare il rischio di utilizzi illeciti.
- Mantenete le attività chiave di progettazione e produzione in un paese.
- Variate elementi chiave dei prodotti e/o del confezionamento.
- Nei mercati in cui operate e con i partner di affari:
- Evitate mercati rischiosi o saggiateli con tecnologie meno nuove.
- Effettuate un'accurata analisi (due diligence) su contraenti e partner.
- Tenete contatti diretti con stabilimenti di produzione e con distributori.
- Con i vostri distributori, mercati, addetti e clienti:
- Educate loro sul valore dei vostri prodotti/servizi.
- Raccogliete da loro informazioni su possibili contraffazioni.
- Fate uso di accordi di confidenzialità o di segretezza.
- Inserite apposite clausole sui diritti di PI negli accordi commerciali.

Acquisizione e Gestione:

Cosa scrivere e cosa non scrivere nella domanda di richiesta tutela.

Uso del contenuto delle domande di richiesta tutela pubblicate.

Effetto dissuasivo per i concorrenti.

Un cospicuo portafoglio di diritti di Proprietà Intellettuale contribuisce a creare e migliorare l'immagine aziendale.

Effetto pubblicitario.

Banche dati.

Ing. Marco Calì
www.brevetti.sicilia.it

Acquisizione dei diritti:

Scegliere il momento per depositare una domanda di tutela.

Costi per ottenere e mantenere il diritto.

Effetto territoriale e limitato nel tempo.

Leggi nazionali, convenzioni e trattati.

Scelta dei paesi dove far valere i diritti.

Collaborazioni con Università e Centri di Ricerca.

Ing. Marco Calì

Vantaggi o svantaggi:

Esclusivamente un costo all'inizio della sua vita e tale può rimanere se non si attua una strategia volta a valorizzarlo economicamente.

E' una regola statistica generale che solamente meno del 5% dei brevetti di un portafoglio producono grandi redditi.

Perché voglio o devo avere tutele.

Stimolare e supportare la creazione di un portafoglio di diritti:

- Posizionamento della mia azienda rispetto alle altre
- Individuazione dei capitali da investire

Ing. Marco Calì
www.brevetti.sicilia.it

Strategie di mercato e concorrenziali :

Prendere decisioni strategiche.

Sbagli, anche frequenti, che possono inficiare una buona strategia di gestione nel caso brevettuale:

- si disdegna o si ignora una invenzione
- una domanda di brevetto è depositata troppo tardi
- il testo della domanda di brevetto è redatto male
- le rivendicazioni hanno portata troppo limitata
- le rivendicazioni di tipo sbagliato
- il deposito della domanda è fatto in paesi sbagliati
- le scadenze o le tasse non sono rispettate
- le procedure di brevettazione sono seguite male
- la contraffazione di un proprio brevetto non è riconosciuta.

Ing. Marco Calì

Legislazione sul Diritto d'Autore

- L. 22 Aprile 1941 n. 633: "Protezione del diritto di autore e di altri diritti concessi al suo esercizio" e succ. modif.
- 1978 (20 Giugno) "Ratifica ed esecuzione della convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche" L. 399
- 1992 (29 Dicembre) "Attuazione della direttiva 91/250/CEE relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore" D.Lgs. 518
- 1999 (06 Maggio) "Attuazione della direttiva 96/9/CE relativa alla tutela giuridica delle banche dati" D.Lgs. 169
- 2006 (13 Febbraio) "Attuazione della direttiva 2001/84/CE relativa al diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale" D.Lgs. 118

Ing. Marco Calì
www.brevetti.sicilia.it

Legislazione sulla Proprietà Industriale

- fino al 1700 monopolio brevettuale: privilegio concesso discrezionalmente ad un suddito a fronte di un tributo.
- fine 1700 inizi 1800 moderno istituto brevettuali: viene riconosciuto al progresso tecnologico un ruolo fondamentale per lo sviluppo dell'economia.
- 1883 Convenzione di Unione di Parigi
- 1970 (19 Giugno) Patent Cooperation Treaty di Washington
- 1973 (5 Ottobre) European Patent Convention di Monaco
- 1994 (15 Aprile) Accordi di TRIPs di Marrakech
- 2005 (10 Febbraio) Codice della Proprietà Industriale

Schema dei riferimenti normativi nazionali

Le leggi italiane più significative sono quindi per la:

Diritto Industriale (Ministero dello Sviluppo Economico ex Ministero delle Attività Produttive):

D.Lgs. 10 Febbraio 2005 n. 30

Diritto d'Autore (Ministero per i Beni e le Attività Culturali):

L. 22 Aprile 1941 n. 633

Ing. Marco Calì

Diritto d'Autore (art. 1 L. 22 Aprile 1941 n. 633):

Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.

Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 Giugno 1978, n. 399, nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore.

Ing. Marco Calì
www.brevetti.sicilia.it

Diritto d'Autore (art. 2 L. 22 Aprile 1941 n. 633):

- 1. Le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale;
- 2. Le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale;
- 3. Le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti;
- 4. Le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia;
- 5. I disegni e le opere dell'architettura;
- 6. Le opere dell'arte cinematografica, muta o sonora, semprechè non si tratti di semplice documentazione protetta ai sensi delle norme del Capo V del Titolo II;
- 7. Le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del Capo V del Titolo II;

Diritto d'Autore (art. 2 L. 22 Aprile 1941 n. 633):

- 8. I programmi per elaboratore in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce: Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso.
- 9. Le banche dati di cui al secondo comma dell'articolo, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto.
- 10. Le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico.

Ing. Marco Calì

Projezione Industriale (art. 1 D. Lgs. 10 Febbraio 2005 n. 30):

Comma 1. Ai fini del presente codice, l'espressione proprietà industriale comprende marchi ed altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori, informazioni aziendali riservate e nuove varietà vegetali.

Ing. Marco Calì

Projezione Industriale (art. 2 D. Lgs. 10 Febbraio 2005 n. 30):

- Comma 1 : I diritti di proprietà industriale si acquistano mediante **brevettazione**, mediante **registrazione** o negli altri modi previsti dal presente codice. La brevettazione e la registrazione danno luogo ai titoli di proprietà industriale.
- Comma 2: Sono oggetto di brevettazione le invenzioni, i modelli di utilità, le nuove varietà vegetali.
- Comma 3: Sono oggetto di registrazione i marchi, i disegni e modelli, le topografie dei prodotti a semiconduttori.
- Comma 4: Sono protetti, ricorrendo i presupposti di legge, i segni distintivi diversi dal marchio registrato, le informazioni aziendali riservate, le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine.

Comma 5: ... Omissis ...

Ing. Marco Calì
www.brevetti.sicilia.it

Projezione Industriale (art. 7 D. Lgs. 10 Febbraio 2005 n. 30):

Sezione I

Marchi

Art. 7

Oggetto della registrazione

1. Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purchè siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese.

Ing. Marco Calì

Projezione Industria e (art. 29 D. Lgs. 10 Febbraio 2005 n. 30):

Sezione II

Indicazioni geografiche

Art. 29

Oggetto della tutela

1. Sono protette le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine che identificano un paese, una regione o una località, quando siano adottate per designare un prodotto che ne e' originario e le cui qualità, reputazione o caratteristiche sono dovute esclusivamente o essenzialmente all'ambiente geografico d'origine, comprensivo dei fattori naturali, umani e di tradizione.

Ing. Marco Calì

Projezione Industria e (art. 31 D. Lgs. 10 Febbraio 2005 n. 30):

Sezione III

Disegni e modelli

Art. 31

Oggetto della registrazione

- 1. Possono costituire oggetto di registrazione come disegni e modelli l'aspetto dell'intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale ovvero dei materiali del prodotto stesso ovvero del suo ornamento, a condizione che siano nuovi ed abbiano carattere individuale.
- 2. ... Omissis ...
- 3. ... Omissis ...

Ing. Marco Calì

Sezione IV

Invenzioni

Art. 45

Oggetto del brevetto

1. Possono costituire oggetto di brevetto per invenzione le invenzioni, di ogni settore della tecnica, che sono **nuove** e che **implicano un'attività inventiva** e sono **atte ad avere un'applicazione industriale.**

2. ... Omissis ... 3. ... Omissis ...

4. ... Omissis ... 5 bis. ... Omissis ...

Ing. Marco Calì

Projezione Industriale (art. 82 D. Lgs. 10 Febbraio 2005 n. 30):

Sezione V

I modelli di utilità

Art. 82

Oggetto del brevetto

- 1. Possono costituire oggetto di brevetto per modello di utilità i nuovi modelli atti a conferire particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego a macchine, o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti di uso in genere, quali i nuovi modelli consistenti in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti.
- 2. ... Omissis ...
- 3. ... Omissis ...

Ing. Marco Calì

Projezione Industriale (art. 87 D. Lgs. 10 Febbraio 2005 n. 30):

Sezione VI
Topografie dei prodotti a semiconduttori

Art. 87

Oggetto della tutela

- 1. ... Omissis ...
- 2. La topografia di un prodotto a semiconduttori e' **una serie di disegni correlati,** comunque fissati o codificati:
 - a) rappresentanti lo schema tridimensionale degli strati di cui si compone un prodotto a semiconduttori;
 - b) nella qual serie ciascuna immagine riproduce in tutto o in parte una superficie del prodotto a semiconduttori in uno stadio qualsiasi della sua fabbricazione.

Ing. Marco Calì

Projezione Industriale (art. 98 D. Lgs. 10 Febbraio 2005 n. 30):

Sezione VII

Informazioni segrete

Art. 98

Oggetto della tutela

- 1. Costituiscono oggetto di tutela le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni:
 - a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore;
 - b) abbiano valore economico in quanto segrete;
 - c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.
- 2. Costituiscono altresì oggetto di protezione i dati relativi a prove o altri dati segreti, ... Omissis ... Ing. Marco Calì

Sezione VIII

Nuove varietà vegetali

Art. 100

Oggetto del diritto

- Può costituire oggetto del diritto su una nuova varietà vegetale un insieme vegetale di un taxon botanico del grado più basso conosciuto che, conformandosi integralmente o meno alle condizioni previste per il conferimento del diritto di costitutore, può essere:
 - a) definito in base ai caratteri risultanti da un certo genotipo o da una certa combinazione di genotipi;
 - b) distinto da ogni altro insieme vegetale in base all'espressione di almeno uno dei suddetti caratteri;
 - c) considerato come un'entità rispetto alla sua idoneità a essere riprodotto in modo conforme.

Ing. Marco Calì

Panoram ica genera le

INVENZIONE	MODELLI DI UTILITA'	MARCHI	DISEGNO MODELLO INDUSTRIALE	DIRITTO D'AUTORE	SEGRETI DI IMPRESA
Invenzioni tecniche	Invenzioni tecniche (limitate)	Immagine a due o tre dimensioni	Configurazioni estetiche	Creazioni letterarie, musicali	Informazioni tecniche
Durata 20 anni	Durata 10 anni	Durata 10 anni rinnovabile sempre	Durata 5 anni rinnovabile per 25 anni	Durata vita dell'autore + 70 anni	Durata indefinita
Nazionale Europeo Internazionale	Nazionale Internazionale	Nazionale Comunitario Internazionale	Nazionale Comunitario Internazionale	Protezione attribuita con la creazione	Assenza di registrazione
U.I.B.M. E.P.O. W.I.P.O.	U.I.B.M.	U.I.B.M. U.A.M.I. W.I.P.O.	U.I.B.M. U.A.M.I. W.I.P.O.	S.I.A.E.	

Ing. Marco Calì
www.brevetti.sicilia.it

CENNI SULLE NORMATIVE COMUNITARIE

- 1. Brevetto Europeo (aderenti 38 paesi)
- 2. Marchio Comunitario (aderenti 28 paesi)
- 3. Disegni e Modelli Comunitario (aderenti 28 paesi)

Ing. Marco Calì

EPC 38 paesi aderenti

Belgium, Germany, France, Luxembourg,

Netherlands, Switzerland,

United Kingdom 1977

Sweden, Italy 1978

Austria **1 May 1979**

Liechtenstein 1 April 1980

Greece, Spain 1 October 1986

Denmark 1 January 1990

Monaco 1 December 1991

Portugal, Ireland 1992

Finland1 March 1996

Cyprus 1 April 1998

Turkey 1 November 2000

Bulgaria, Czech Republic, Estonia,

Slovakia 1 July 2002

Slovenia 1 December 2002

Hungary, Romania 2003

Poland, Iceland, Lithuania 2004

Latvia **1 July 2005**

Malta 1 March 2007

Croatia, Norway 1 January 2008

Former Yugoslav Republic of Macedonia, San Marino 2009

Albania, Serbia 2010


Ing. Marco Calì



Marchio Comunitario Disegni e Modelli Comunitario

28 paesi aderenti

Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi 1952 Danimarca, Irlanda, RegnoUnito **1973** Grecia **1981** Portogallo, Spagna 1986 Austria, Finlandia, Svezia **1995** Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Ungheria 2004 Bulgaria, Romania 2007 Croazia 2013



Ing. Marco Calì
www.brevetti.sicilia.it

CENNI SULLE NORMATIVE INTERNAZIONALI

- 1. Trattato di Cooperazione sui Brevetti (brevetto 148 paesi)
- 2. Accordo e protocollo di Madrid (marchio 92 paesi)
- 3. Accordo dell'Aia (disegno industriale 61 paesi)

Ing. Marco Calì

PCT: Trattato di Cooperazione sui Brevetti (148 paesi)



Ing. Marco Calì
www.brevetti.sicilia.it

Banche Dati Pubbliche

- 1. Nazionale (presso U.I.B.M.)
- 2. Comunitarie (presso U.A.M.I.)
- 3. Internazionali (presso W.I.P.O.)

Ing. Marco Calì

Banche Dati Pubbliche

- Espacenet
- Patentscope
- Google Patent
- Freepatentsonline.com
- Uffici brevetti nazionali (UIBM, USPTO, DPMA, IPO, SIPO, JPO ...)

Ing. Marco Calì

Banche Dati Private

- Espacenet
- Patentscope
- Google Patent
- Freepatentsonline.com
- Uffici brevetti nazionali (UIBM, USPTO, DPMA, IPO, SIPO, JPO ...)

Ing. Marco Calì

Deposito e registrazioni

- 1. Modulistica brevetti
- 2. Modulistica marchi
- 3. Modulistica disegni e modelli
- 4. Modulistica diritto d'autore

Ing. Marco Calì

MODULO A (1/2)

AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI (U.I.B.M.)

A. RICHIEDENTE/I													
COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE	A1												
NATURA GIURIDICA (PF/PG)	A2		FISCALE	A3	1								
INDIRIZZO COMPLETO	A4	PAR	TITATVA	1.00									
COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE	A1												
NATURA GIURIDICA (PE/PG)	A2		TITA IVA	AD									
INDIRIZZO COMPLETO	A4	100			20								
B. RECAPITO OBBLIGATORIO IN MANCANZA DI MANDATARIO	B0	(D -	DOMICILI	O ELETT	rivo, R -	RAPPRE	SENTANTE)					
COGNOME & NOME O DENOMINAZIONE	B1												
INDIRIZZO	B2												
CAP/LocaLITA/PROVINCIA C. TITOLO	B3												
D. INVENTORE/I DESIGNATO/I	(DAII	IUICARE	ANCHE S	E L'INV	ENTURE	CUINCID	E CUN IL N	СНЕ	JENTE)				
D. INVENTORE/I DESIGNATO/I COGNOME E NOME	(UA II	IUICARE	ANUHE S	E L'INVI	ENTURE	CUNGD	E CON IL H	СНЕ	JENIE)				
	\$10000	DICARE	ANCHE S	E L'INVI	ENTURE	CUNCID	E UUN IL H	кне	ænre)				
COGNOME E NOME	D1	UICARE	ANCHE S	E L'INVI	ENTURE	CUINCID	E CUM IL H	СНЕ	JENTE)				
COGNOME E NOME NAZIONALITÀ	D1 D2	IUILAKE	ANCHE S	E L'INVI	ENTURE	CUINCID	E CONTLH	СНЕ	JENTE)				
COGNOME E NOME NAZIONALITÀ COGNOME E NOME	D1 D2	IUKAKE	ANCHE S	E L'INVI	ENTURE	CUINCID	E COM IL H	CHEL	DENTE)				
COGNOME E NOME NAZIONALITÀ COGNOME E NOME NAZIONALITÀ	D1 D2 D1 D2 D2	UICAKE	ANCHE S	E L'INVI	ENTOHE	CUINCIL	E CONTLH	СНЕ	JENTE)				
COGNOME E NOME NAZIONALITÀ COGNOME E NOME NAZIONALITÀ COGNOME E NOME	D1 D2 D1 D2 D1	BUCAKE	ANCHE S	E L'INVI	ENTONE	CUNCID	E CUNIL H	Сне	DENTE)				
COGNOME E NOME NAZIONALITÀ COGNOME E NOME NAZIONALITÀ COGNOME E NOME NAZIONALITÀ	D1	BUICARE	ANCHE S	E L'INVI	ENTORE	CUINCID	E CON IL H	ICHRL	JENTE)				
COGNOME E NOME NAZIONALITÀ COGNOME E NOME NAZIONALITÀ COGNOME E NOME NAZIONALITÀ COGNOME E NOME	D1 D2 D1 D2 D1 D2 D1 D1	LUCARE	ANCHE S	E L'INVI	ENTORE	COINCID	E CON IL H	ОСНЕ	JENIE)				
COGNOME E NOME NAZIONALITÀ COGNOME E NOME NAZIONALITÀ COGNOME E NOME NAZIONALITÀ COGNOME E NOME NAZIONALITÀ	D1	IUCARE	ANCHE S	E L'INVI	ENTORE	COINCID	E CUNIL H	сне	DENTE)				
COGNOME E NOME NAZIONALITÀ COGNOME E NOME NAZIONALITÀ COGNOME E NOME NAZIONALITÀ COGNOME E NOME NAZIONALITÀ COGNOME E NOME	D1			E L'INV	ENTORE		E CONTL H	СНЕ		RUPPO		Serre	GRUPPO
COGNOME E NOME NAZIONALITÀ COGNOME E NOME NAZIONALITÀ COGNOME E NOME NAZIONALITÀ COGNOME E NOME NAZIONALITÀ COGNOME E NOME	D1				ENTORE					RUPPO		Sorto E5	GRUPPO
COGNOME E NOME NAZIONALITÀ E. CLASSE PROPOSTA	D1	E	Ca	ASSE]	Sor E3	TOCLASSE	I	G	RUPPO		5300000	GAUPPO
COGNOME E NOME NAZIONALITÀ E. CLASSE PROPOSTA F. PRIORITA*	D1	E	CL E2	ASSE]	Sor E3	TOCLASSE	Т	G	RUPPO	F2	5300000	GRUPPO
COGNOME E NOME NAZIONALITÀ NAZIONALITÀ	D1	E	CL E2	ASSE]	Sor E3	TOCLASSE	1	G E4		F2 F4	5300000	GRUPPO
COGNOME E NOME NAZIONALITÀ E. CLASSE PROPOSTA F. PRIORITÀ STATO O ORGANIZZAZIONE	D1	E	CL E2	ASSE]	Sor E3	TOCLASSE		G E4	TiPO		5300000	GRUPPO

MODULO C (1/2)

RICHIEDENTE/I KIURA GILBEDRA (197 /PG) A2 COD TSCALE RABERTA NA A3 KIURA GILBEDRA (197 /PG) A4 KIURA GILBEDRA (197 /PG) A2 COD TSCALE RABERTA NA A3 KIURA GILBEDRA (197 /PG) A4 KIURA GILBEDRA (197 /PG) A5 KIURA GILBEDRA (197 /PG) A6 KIURA GILBEDRA (197 /PG) A7 KIURA GILBEDRA (197 /PG) A8 KIURA GILBEDRA (197 /PG) A4 KIURA GILBEDRA (197 /PG) A5 K	TIPO:	TO	(P-PRIMO DEP	OSTO, R-KDONO ON MODIFICIES M	NO SENZA MODIFI NA SENZA CESSION	HIL U-RENHOVO CO	, S-RINNOVO SENZA IN MODRICHE E CES	MODIFICHE MA CON CESSIONS, SIONS)
A2 COD FEGALE A3 DRIEZZO COMPLETO A4 XTURA GUSEBRCA (PF / PG) A2 COD FEGALE A3 XTURA GUSEBRCA (PF / PG) A2 COD FEGALE A3 DRIEZZO COMPLETO A4 EXCECAPTO GUBLICATORIO IN AVANDATARIO IN ANCAZA DE MANDATARIO B1 DRIEZZO B2 MACCAZA DE MANDATARIO B2 MACCAZA DE MANDATARIO B3 MARCHIO DESCRIZORE C3 Actio Callativo C4 C4 Actio figurativo C4 C4 Actio Collettivo C6 C5 XCOL FEGALE CASS: E0 CLASSI TOTALE CLASS: E0 CCALASSI TOTALE CLASS: E0	RICHIEDENTE/I		20 (5) (5)		AND DESCRIPTION	41 A A STATE OF THE STATE OF TH		WOM ()
DEBEZZO COMPLETO A2 COOD ESCALE A3 DEBEZZO COMPLETO A4 RECAPTO GIBILICATORIO IN ARCANZA DI BIANDATARRO B1 DEBEZZO DEBEZZO B2 B2 B3 MARCHIO DEBEZZORIE C1 Sarchio verbale C3 Sarchio figurativo C4 Sarchio figurativo C4 Sarchio figurativo C5 Sarchio figurativo C6 C1 C2 CLASSI TOTALE CLASSI: E0	XINOME E NOME O DEDKOMENAZIONE	Al						
HOME E NOME O DISHOMENAZIONE A1 LIEA GIERRICA (19 / PQ) A2 COD FESCALE A3 REZZO COMPLETO A4 REZZO COMPLETO B0 (D = DOMICILIO ELETTIVO, K - RAPPRESIDITANTE) B1 REZZO B2 REZZO B3 LICALITA (1900/INCIA B4 LICALITA (1900/INCIA B5 LICALITA (1900/INCIA B1 B2 LICALITA (1900/INCIA B3 LICALITA (1900/INCIA B3 LICALITA (1900/INCIA B1 B2 LICALITA (1900/INCIA B3 LICALITA (1900/INCIA B1 B2 LICALITA (1900/INCIA B1 B2 LICALITA (1900/INCIA B3 LICALITA (1900/INCIA B1 B2 LICALITA (1900/INCIA B1 B2 LICALITA (1900/INCIA B2 LICALITA (1900/INCIA B1 LICALITA (1900/INCIA B1 LICALITA (1900/INCIA B1 LICALITA (1900/INCIA B2 LICALITA (1900/INCIA B3 LICA	URA GIURIDICA (PF/PO)	A2	COD FISCALE PARTITA IVA	A3				
A2 COD PECALE PARTITA NA A3 DEBUZZO COMPLETO A4 RECAPTO OBBLIGATORIO EN ANCANZA DI MANDATARIO B1 DEBUZZO COMPLETO B2 DEBUZZO COMPLE	DIRIZZO COMPLETO	A4						
REZIO COMPLETO A4 RECAPTTO OMILIGATORIO IN RICANZA DI MANNOTARRO RICANZA DI MANNOTARRO B1 RIZZIO B2 RICALITA PROVINCIA B3 MARCHIO DESCRIZIONE: C1 chio turbale C3 chio figurativo C4 chio individuale C5 chio collettivo C6 C5 C6 C6 CCA CCASSI TOTALE CLASSI: E0 CCA CCASSI TOTALE CLASSI: E0	HOME E NOME O DISHOMENAZIONE	Al						
RECAPITO GUBLICATORIO EN CONCELO DENOMINAZIONE B1 RECAPITO GUBLICATORIO EN CONCELO DENOMINAZIONE B2 PLOCALITA PROVINCIA B3 MARCHIO DESCRIZIONE C1 B1 B2 B3 MARCHIO DESCRIZIONE C3 B4thio figurativo C4 B4thio figurativo C5 B4thio collettivo C6 C1 CLASSI TOTALE CLASSI E0 CLASSI CTALE CLASSI CD CALITATIVO, R - RAPPRESENTANTE)	TURA GURIDICA (1977PO)	A2	COD, PESCALE PARTITA IVA	A3				
ANCANZA DI MANDATARRO ENOME O DISSOMBAZZICHE B1 B2 APPLICALITA PROVINCIA B3 AMARCHIO ENECRIZIONE C1 Enchio verbale C3 Enchio figurativo C4 Enchio individuale C5 Enchio collettivo C6 ENCHIONE ENCHIONE C2 ENCHIONE ENCHIONE C2 ENCHIONE E	NEXIZZO COMPLETO	A4						
DRIEZZO B2 DEFICICALITA PROVINCIA B3 MARCHIO DESCRIZONE C1 farchio individuale C3 farchio individuale C5 farchio collettivo C6 EACHIO C5 C1 CLASSI TOTALI CLASSI E0	. RECAPITO GUBLIGATORIO IN IANCANZA DI MANDATARDO	BO	(D = ромси.	SO ELETTIVO, R	- RAPPRESENTAN	m)		
MARCHIO DESCRIZIONE CI farchio verbale C3	OCHOME E NOME O DEHOMENAZIONE	B1						
MARCHIO DESCRIZIONE CI farchio varbale C3	NDIREZZO	B2						
farchio verbale farchio figurativo C4 farchio individuale C5 farchio collettivo C6 C0 CORLINDICATI NELLA DESCRIZIONE C2 CLASSI TOTALE CLASSE E0	APLOCALITA /PROVINCIA	В3						
farchio individuale CS	C. MARCHIO DESCRIZIONE:	Cl						
CLASSI TOTALI CLASSI: E0	Marchio figurative C4 Marchio individuale C5 Marchio collettivo							
	COLORI INDICATI NELLA DESCRIZIONE	C2						
CLASSE DESCRIZIONE PRODOTTI, MESICI O SERVIZI	E. CLASSI TOTALE CLASSI:	E0	J.					
			LASSE		De	INCHIZIONE PROXI	OTTI, MERCE O SERVIZ	9
		El	E2					
137 1		El	E2					

MODULO O (1/2)

DA BOLLO

TIPO	Td	(I-DISEGNO O MODELLO, 2-DEPOSITO MULTIPLO)	
NUMERO ELEMENTI	T	(SE TIPO-2 INDICARE UN NUMBERO COMPRESO TRA 2 E 180)	
A RICHIEDENTE/I	1-1		
COONOME E NOME O DENOMENAZIONE	L		
	Al		
NATURA GIURIDICA (PF/PO)	A2	OCD RINGALE PARITICATVA A3	
DIDRIZZO COMPLETO	A4	The state of the s	
Accessored a committee.	-		
COGNOME E NOME O DENOMENAZIONE	A1		
	43	COD. PISCALE	
NATURA GIURDICA (PF/PG)	A2	PARTITA IVA A3	
BHIXBIZZO COMPLETO	A4	version in the second s	
B. RECAPITO OBBLIGATORIO IN MANCANZA DI MANDATARIO	В0	(D = DOMECHIO ELETTIVO, K - RAPPRENENTANTE)	
COORDINE E NOME O DEHOMENAZIONE	B1		
D4DIRIZZO	B2		
CAPILOCALITA (PROVINCIA	В3		
с. тпого	CI		
		ICARE ANCHE SE L'ENVENTORE COENCEDE CON IL RECHIEDENTES	
COGHOME E NOME	D1.	ICARE ANCHE SE L'INVENTORE COINCIDE CON IL RECHIEDENTES	
COOME E NOME	D1 D2	SICARE ANCHE SE L'ENVENTORE COINCIDE CON IL RECHIEDENTES	
COORDINE E NOME COORDINE E NOME	D1.	ICARE ANCHE SE L'ENVENTORE COINCIDE CON IL RECHIEDENTES	
NAZIONALITA' COCINOME E NOME COCINOME E NOME	D1 D2 D1	RCARE ANCHE SE L'ENVENTORE COINCIDE CON IL RECHIEDENTES	
COCHOME E NOME NAZIONALITA: COCHOME E NOME COCHOME E NOME	D1 D2 D1 D2	RCARE ANCHE SE L'INVENTORE COINCIDE CON IL RECHIEDENTE;	
COCHOME E NOME NAZIONALITA: COCHOME E NOME COCHOME E NOME	D1 D2 D1 D2 D1	ICARE ANCHE SE L'ENVENTORE COINCIDE CON IL RECHIEDENTE	
COCHOME E NOME NAZIONALITA* COCHOME E NOME NAZIONALITA* COCHOME E NOME	D1 D2 D1 D2 D1 D2	ICARE ANCHE SE L'INVENTORE COINCIDE CON II, RICHIEDENTE)	
COCHOME E NOME NAZIONALITA' COCHOME E NOME NAZIONALITA' COCHOME E NOME NAZIONALITA'	D1 D2 D2 D1 D1 D2 D2 D1 D2 D1 D1 D2 D1 D1 D2 D1	SOTTOCLASSE	
COCHOME E NOME NAZIONALITA*	D1 D2 D1 D2 D1 D2 D1 D2 D1 D2 D1 D2	SOTTOCLASSE E2	
NAZIONALITA* COCINOME E NOME NAZIONALITA* COCINOME E NOME NAZIONALITA* COCINOME E NOME NAZIONALITA* COCINOME E NOME NAZIONALITA* E. CLASSE PROPOSTA	D1 D2 D1 D2 D1 D2 D1 D2	SOTTOCLASSE	
COCHOME E NOME NAZIONALITA* COCHOME E NOME NAZIONALITA* COCHOME E NOME NAZIONALITA* COCHOME E NOME NAZIONALITA* E. CLASSE PROPOSTA F. PRIORITA*	D1 D2 D1 D2 D1 D2 D1 D2 D1 D2 E1	SOTTOCLASSE E2	F2
COCHOME E NOME NAZIONALITA* E. CLASSE PROPOSTA F. PRIORITA* STATO O OBGANIZZAZIONE	D1 D2 D1 D2 D1 D2 D1 D2	SOTTOCLASSE E2 EVANTE DA PRECEDENTE DEPOSITO ESEGUITO ALL'ESTERO	F2 F4
COCHOME E NOME NAZIONALITA* COCHOME E NOME NAZIONALITA* COCHOME E NOME NAZIONALITA* COCHOME E NOME NAZIONALITA* E. CLASSE PROPOSTA F. PRIORITA* ETATO O OBGANIZZAZIONE NUMERO DOMANDA	D1 D2 D1 D2 D1 D2 D1 D2 D1 D2 E1	SOTTOCLASSE E2 EVANTE DA PRECEDENTE DEPOSITO ESEGUITO ALL'ESTERO TIPO	200
COCHOME E NOME NAZIONALITA' COCHOME E NOME NAZIONALITA' COCHOME E NOME NAZIONALITA' COCHOME E NOME NAZIONALITA' E. CLASSE PROPOSTA F. PRIORITA' STATO-O ORGANIZZAZIONE NUMERO DOMANDA STATO-O ORGANIZZAZIONE	D1 D2 D1 D1 D2 D1	EVANTE DA PRECEDENTE DEPOSITO ESEGUITO ALL'ESTERO TIPO DATA DEPOSITO TUPO	F4
COORDOME E NOME NAZIONALITA* COORDOME E NOME NAZIONALITA* COORDOME E NOME	D1 D2 D1	SOTTOCLASSE E2 EVANTE DA PRECEDENTE DEPOSITO ESEGUITO ALL'ESTERO TINO DATA DEPOSITO	F4 F2

RESPONSABILE IPRs D'IMPRESA

DEVE INTERESSARSI ALLE PROBLEMATICHE LEGALI.

DEVE CONOSCERE
TECNICAMENTE
PRODOTTI E SERVIZI.

DEVE ORIENTARSI BENE NEL MERCATO DI INTERESSE.

Ing. Marco Calì

Grazie per l'attenzione

Ing. Marco Calì